COMUNE DI ROVIGO

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE TRIBUTI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rigobello Federica

DETERMINAZIONE N. 1074 DEL 06/04/2022

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ NON DOVUTA, ANNUALITÀ 2016/2018

IL DIRIGENTE

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 22/06/2017, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "*Modifiche assetto organizzativo*" con la quale è stato deliberato di modificare la macrostruttura esistente ed, in particolare, il Settore "Risorse Finanziarie, Tributi, Cultura, Teatro, Europrogettazione, Gemellaggi" che assume la seguente nuova denominazione "Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane";

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 32 del 31/07/2019 è stato conferito alla Dr.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico dirigenziale sulla base della Deliberazione di Giunta n. 70 del 29/07/2019, a valere per 3 anni dalla data del 01/08/2019;

RILEVATO che con Decreto Dirigenziale n. 30 del 15/03/2022 è stato conferito alla Dr.ssa Genny Beccati l'incarico di Posizione Organizzativa di tipo "A" per la Sezione Tributi, con delega delle funzioni dirigenziali relative alle determinazioni di impegno di spesa;

CONSIDERATO che, nelle more dell'abilitazione della Dr.ssa Genny Beccati sul portale SicraWeb, l'adozione degli atti di impegno di spesa rimane in capo al Dirigente, Dr.ssa Nicoletta Cittadin;

RILEVATO che, nel caso di specie e limitatamente all'istruttoria legata alla predisposizione del presente atto, il Responsabile del Procedimento è l'Istruttore contabile Federica Rigobello della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 46 del 22/10/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, che al Capo I disciplinava l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni;

PRESO ATTO che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che "*Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrenza dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato"*;

DATO ATTO che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO l'art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D. L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della Legge

449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto art. 23, comma 7, del Decreto Legge n. 83/2012;

RICHIAMATA la Sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del citato art. 1, comma 739, della Legge n. 208/2015, secondo cui verrebbe ripristinata la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26/06/2012 avessero già deliberato in tal senso;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 917, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che recita *"In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva"*;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 164, della Legge 296/2006 testualmente recita *"Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza"*;

VISTE le istanze di rimborso pervenute all'Ufficio Tributi del Comune di Rovigo, agli atti dell'Ufficio stesso;

PRESO ATTO che la Società A.S.M. Rovigo S.p.A., gestore per il Comune di Rovigo del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, ha provveduto al controllo delle istanze e comunicato le istruttorie finali, demandando al Comune il rimborso delle somme indicate nelle note trasmesse anche alle società interessate;

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere all'assunzione di un impegno di spesa di € 12.696,95, come da prospetto riepilogativo contenuto all'Allegato A, parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che, contestualmente, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione della somma indicata nell'Allegato A, demandando all'Ufficio Ragioneria il pagamento della stessa entro la data del 30/04/2022;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, avente ad oggetto "*Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022, avente ad oggetto "*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e Piano degli Obiettivi 2022*";

VISTO il Regolamento per l'installazione di mezzi pubblicitari ed altri impianti simili e per la disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 09/11/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, in vigore fino al 31/12/2020;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il nuovo Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27 gennaio 2017, divenuta esecutiva in data 6 marzo 2017;

D E T E R M I N A

COMUNE DI ROVIGO

1. di impegnare, per quanto indicato in premessa, la somma di **€ 12.696,95** a favore delle Società indicate nell'Allegato A, quale parte integrate del presente atto, per il rimborso degli importi versati a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità negli anni 2016/2018, la cui istruttoria è depositata presso l'Ufficio Tributi;
2. di imputare la suddetta spesa di **€ 12.696,95** al **Capitolo 050180 - Articolo 1810 "Gestione sgravi, rimborsi e quote di tributo indebitamente iscritte a ruolo o dichiarate inesigibili – Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente" (P. Fin. U.1.09.02.01.001 - Rimborsi di imposte e tasse correnti)** del bilancio dell'esercizio 2022, ove è prevista la necessaria disponibilità;
3. di procedere, contestualmente, alla liquidazione ed al pagamento della somma indicata nell'Allegato A, specificando, con separato atto allegato non ostensibile, le coordinate bancarie sulle quali effettuare il rimborso entro la data del 30/04/2022, imputandola al medesimo Capitolo di spesa 050180 - Articolo 1810 "Gestione sgravi, rimborsi e quote di tributo indebitamente iscritte a ruolo o dichiarate inesigibili – Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente" (P. Fin. U.1.09.02.01.001 - Rimborsi di imposte e tasse correnti) del bilancio dell'esercizio 2022, ove è prevista la necessaria disponibilità;
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata;
5. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
6. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D. Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio *online.*

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale